

TASSE AL 7% PER I PENSIONATI CHE DALL'ESTERO TORNANO AL SUD

ROMA\ aise\ - Un'imposta sostitutiva al 7% per pensionati che dall'estero trasferiscono la residenza in un piccolo Comune di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento firmato dal direttore Antonino Maggiore "Modalità applicative del regime di cui al comma 1 dell'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)". L'agevolazione è prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (Art.1 commi 273 e 274). Obiettivo del provvedimento "favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche", cioè con una popolazione inferiore ai 20mila abitanti, "da parte soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione" di fonte estera che decidano di trasferire "la residenza fiscale" in un comune delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Per beneficiare dell'aliquota agevolata occorre non essere stati residenti in Italia "nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace". "Il regime è opzionale e consente di versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 7 per cento per ciascuno dei periodi d'imposta di validità dell'opzione", si legge ancora nel provvedimento dell'Agenzia. "L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta" in cui i pensionati "hanno trasferito la residenza fiscale" ed "è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta". L'opzione dura 5 anni, anche se in Commissione Bilancio alla Camera è stato discusso un emendamento per portare il termine a 9 anni. Nella dichiarazione dei redditi, il pensionato dovrà indicare anche lo "status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l'inizio di validità dell'opzione; giurisdizione o giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale; Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva; e, infine, Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi e l'ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all'imposta sostitutiva". Nel provvedimento si precisa poi che "gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione". (aise)